



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Modena  
il Procuratore Aggiunto

49/20 Prot. DG

Modena, mercoledì 11 marzo 2020

M - DG PROCURA della REPUBBLICA di MODENA 03602302105		
N. 2363		
11 MAR 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Procuratore della Repubblica

Ai Sostituti Procuratori

Alla Dirigente Amministrativo

Ai Comandanti delle Sezioni di Polizia Giudiziaria

Sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Modena

Alla Responsabile della Segreteria Iscrizioni

Alla Responsabile della Segreteria Ricezione Atti

Al Responsabile dell'Ufficio Esecuzioni

Al Personale delle Unità Operative

Sede

E p.c. Al Procuratore Generale

Bologna

Al Presidente del Tribunale

Modena

Al Magistrato di Sorveglianza

Modena

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Sospensione ricevimento Avvocati e indicazioni conseguenti

Attese le disposizioni normative note in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla sospensione dei termini processuali (in particolare DPCM 8 e 9 marzo 2020 e DL 8 marzo-2020 n. 11) si rende necessario limitare l'accesso di personale esterno agli Uffici della Procura della Repubblica.

Nella massima collaborazione dovuta in relazione alle distinte funzioni ed alla necessità di agevolare rapporti che consentano il miglior adempimento dei propri doveri, si rende necessario indicare agli Avvocati del Foro di Modena (che vorranno eventualmente trasmetterle anche a Colleghi di altri Fori) nuove modalità di relazione per l'immediato periodo.

Contando sulla consueta fattiva collaborazione si portano le SS.LL. a conoscenza di quanto segue.

Visto il DPCM 8.3.2020 (*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*; pubblicato in G.U. in data 8.3.2020 ed efficace dalla stessa data) e, in particolare l'art. 1 co. 1 lett. a) prevede:

*ART.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio ...)*





1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

nonché l'art. 5 co. 1 (Disposizioni finali): *l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell' 8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.*

Visto altresì il decreto-legge 8-3-2020 n. 11 recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata dell'8.3.2020 ed in vigore in pari data, il quale prevede:

[art. 1 comma 1] il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g)

[art. 1 comma 2] a decorrere dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 "sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1" (civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari), e "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.", ferme le eccezioni riferibili ai procedimenti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera g), e cioè – per quanto qui rileva:

- di convalida dell'arresto o del fermo,
- nei quali scadono i termini di misure cautelari,
- relativi a misure di sicurezza detentive,
- o a carico di persone detenute o internate; in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; a carico di imputati minorenni, ma solo quando i difensori, i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda alla celebrazione dell'udienza.
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

[art. 2] - la facoltà dei capi degli uffici giudiziari di adottare ulteriori misure, tra le quali, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate nel comma 2 lett. g (sopra richiamate, per quanto qui rileva)

Visto, infine, il DPCM 9 marzo 2020 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) il quale prevede nell'art. 1 co. 1 che " Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale."

Ritenuto che detta sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali faccia scemare grandemente l'esigenza – nell'immediato periodo – di contatti diretti tra Pubblico Ministero e Difensore. E' peraltro pressante l'esigenza di ridurre l'accesso degli Avvocati nell'Ufficio di Procura. Si ritiene pertanto **di dover disporre la sospensione dei ricevimenti dei magistrati all'interno dei locali.**

Si invitano, quindi, gli avvocati a voler sottoporre eventuali questioni indifferibili direttamente al magistrato titolare (ivi compreso lo scrivente) usando la modalità della posta elettronica o della comunicazione telefonica.



Al contempo, si invitano i Magistrati dell'Ufficio ad agevolare ed incentivare modalità comunicative via telefono o posta elettronica, rimettendosi a ciascun magistrato la scelta in merito all'eventuale successivo ricevimento del difensore presso l'Ufficio, e soprattutto alle modalità di ricezione di memorie, precisando che, per lo scrivente, **nella maggior parte dei casi appare possibile privilegiare – previo accordo - modalità agili ed informali (quali l'invio VIA FAX o via MAIL all'indirizzo personale del magistrato o della segreteria dell'originale scansionato dell'atto, meglio se sottoscritto con firma digitale), abbinare a formali accorgimenti di 'conferma di lettura' e di successiva disposizione di 'stampa' dell'allegato con inserimento agli atti del fascicolo e l'attestazione 'ricevuta via mail'.**

**Pertanto ove il magistrato ricevente e/o la segreteria abbiano cura di fornire riscontro di ricevimento del messaggio email contenente l'originale scansionato dell'atto e provvedano a disporre la stampa cartacea da inserire nel fascicolo (fatto salvo l'eventuale successivo deposito cartaceo, ove necessario, al termine della fase di emergenza), si ritiene possibile espletare anche 'a distanza' - senza alcuna compromissione delle garanzie e delle forme - la maggior parte delle incombenze.**

Pertanto, alla luce dell'emergenza CORONAVIRUS in atto su tutto il territorio nazionale ed alle limitazioni alla libertà di locomozione dei lavoratori e degli utenti dell'ufficio di Procura (Magistrati e Avvocati), si dispone quanto segue:

- I. dal 9 al 22 marzo 2020 (e fatte salve successive comunicazioni) vengono sospesi i ricevimenti degli avvocati da parte dei magistrati all'interno dei locali della Procura;
- II. gli avvocati sottoporranno eventuali questioni direttamente al magistrato titolare usando la modalità della posta elettronica o della comunicazione telefonica;
- III. i Magistrati dell'Ufficio sono invitati a incentivare la modalità comunicativa di cui al punto precedente
- IV. viene rimessa a ciascun magistrato la scelta in merito all'eventuale successivo ricevimento del difensore presso l'Ufficio ed alle modalità di ricezione di atti e memorie.
- V. Si invitano caldamente gli avvocati – nel periodo in questione 9-22 marzo 2020 – a evitare accessi presso l'ufficio di Procura e deposito di atti non strettamente urgenti o non connessi a procedimenti indicati nell'art. 2 comma 2 lett. g) del DPCM 8-3-2020.

*Ringraziando sin d'ora tutti i destinatari per la collaborazione, porgo i migliori saluti.*

Il Procuratore Aggiunto  
dott. Giuseppe Di Giorgio

